



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 31/01/2023

OGGETTO: Corresponsione compensi professionali all'Avvocatura dell'Ente relativi a vertenze definite in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali - Sentenza n. 15129/2021 Tribunale di Roma R.G. n. 47578/2016. Impegni di spesa ed attribuzione compensi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Regolamento dell'Avvocatura della Provincia di Benevento approvato con DCS n. 214, n. 37/2014 e successivamente integrato e modificato con DP 137/2014 ed in particolare l'art.3 comma 3 in cui si stabilisce che gli atti di liquidazione relativi a tutti i compensi spettanti all'avvocatura debbano essere assunti dal Responsabile Gestione Risorse Umane;

Considerato che la misura e le modalità di distribuzione, nonché i criteri di riparto dei compensi professionali sono contenuti nella disciplina introdotta a livello di contrattazione decentrata (art. 5, comma 9, del CCDI della Dirigenza per l'anno 2009, richiamato dall'art. 6 del CCDI del personale del comparto per l'anno 2010), disciplina mantenuta in vigore, in quanto ne è stata rilevata la corrispondenza alle previsioni di cui agli artt. 9, commi 3, 5, 6, 7 ed 8 del D.L. 90/2014;

Dato atto che i compensi professionali in oggetto si distinguono in:

- 1) compensi spettanti ai patrocinatori in relazione a contenzioso con esito favorevole di cui vi sia stato il recupero a carico della controparte;
- 2) compensi spettanti ai patrocinatori in relazione a contenzioso con esito favorevole, di cui sia stata disposta la compensazione, che in tal caso sono corrisposti da parte dell'Ente attingendo a fondi appositamente stanziati;

Visto l'art. 5, comma 9, del CCDI della Dirigenza per l'anno 2009, richiamato dall'art. 6 del CCDI del personale del comparto per l'anno 2010, il quale stabilisce che i compensi professionali di cui alla lettera b) del punto precedente, non corrisposti per mancanza di copertura nel fondo dell'anno di competenza, vengano riportati e pagati in prededuzione sui fondi degli anni successivi;

Rilevato che il D.L. n. 90 del 24/06/2014, relativamente ai compensi riferiti a controversie conclusesi in senso favorevole con compensazione delle spese legali, stabilisce che gli stessi siano corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013" (comma 6, primo periodo, dell'art.9 D.L. 90/2014 citato);

Dato atto, altresì, che in base al comma 7 del citato art. 9 D.L. 90/2014, “*i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo*”;

Viste le note prot. n. 15861 del 12.07.2022 e prot. n. 27121 del 13.12.2022 del Servizio Avvocatura dell’Ente relative alla liquidazione dei compensi professionali spettanti a seguito della definizione delle seguenti vertenze definite in senso favorevole all’Ente, con vittoria di spese legali:

- 1) causa Tribunale di Roma, Sez. II Civile - F.A.T.A. Assicurazioni Danni S.p.A. c/ Provincia di Benevento - **R.G. n. 47578/2016** – giusta sentenza n. 15129/2021 che si conclude con il seguente giudizio: “*Il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) rigetta la opposizione e conferma la validità e la esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, n. 9443/16, giudizio recante n. 27831/2016 R.G., con cui era stato ingiunto a F.A.T.A. Assicurazione Danni S.p.A. di pagare, in favore della Provincia di Benevento la somma di € 692.130,75; b) condanna F.A.T.A. Assicurazione Danni S.p.A. al pagamento, in favore della Provincia di Benevento, delle spese di lite quantificate in euro 16.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge.*”:

Vista la nota onorari e diritti, che si allega in copia, relativa al giudizio sopra riportato, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio Avvocatura e riportante in calce la dichiarazione di congruità della nota spese in relazione al P.Q.M. disposto dal Giudice in sentenza che di seguito si riporta:

- 1) € 16.000,00 per Compenso professionale;
- 2) € 3.808,00 per C.P.D.E.L. 23,80%;
- 3) € 1.360,00 per IRAP 8,5%;

Dato atto che risultano essere state versate nelle casse dell’Ente ed introitate sul **cap. 1335** del Bilancio “**RECUPERO SPESE DI CONDANNA DERIVANTI DA PRONUNCE FAVOREVOLI**” le somme dovute dalla controparte soccombente per le spese legali come e nel quantum statuito dal Giudice in sentenza:

- 1) € **22.779,20=** con reversale n. 1241 del 08.07.2022 per la causa Tribunale di Roma, Sez. II Civile, R.G. n. 47578/2016, F.A.T.A. Assicurazioni Danni S.p.A. c/ Provincia di Benevento, definita con la sopracitata sentenza n. 15129/2021;

Ritenuto dover corrispondere il suddetto compenso professionale a valere sullo stanziamento previsto per l’anno 2023, in relazione alla residua capienza dello stanziamento, e nel rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 7 D.L. 90/2014 (limite di importo complessivo individuale);

Verificato che i capitoli 3700.11, 3700.12, 3700.13 presentano la disponibilità necessaria ad impegnare per l’attribuzione del compenso professionale relativo alla richiamata nota;

Ritenuto dover impegnare sui competenti capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2023, le somme necessarie per la successiva liquidazione del suddetto compenso professionale con relativi oneri previdenziali ed IRAP spettanti in relazione alle note prot. n. 15861 del 12.07.2022 e prot. n. 27121 del 13.12.2022;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Benevento

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Visti e richiamati:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" che, all'art. 1, comma 775, prevede che "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*".
- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: "*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*";
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "*nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Verificato, in ordine al dettato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.09.2022: "*Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021*";
- n. 17 del 13.09.2022: "*Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il*

triennio 2022/2024”;

- n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;

Richiamate le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 con la quale, nella necessità di adottare una temporanea microstruttura che consentisse una allocazione dei servizi nella macrostruttura approvata con la sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 288/2020, veniva approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente, nelle more del riassetto definitivo della microstruttura, propedeutico alla pesatura delle indennità di posizione dirigenziale dei settori e della riorganizzazione dei servizi e pesatura delle nuove posizioni organizzative;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale per ragioni di necessità veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;
- n. 275 del 04.11.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi dell’art. 169 D.LGS. 267/2000;
- n. 312 del 16.12.2022 di approvazione del Piano della Performance definitivo anno 2022;
- n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in attuazione di quanto contenuto del DUP 2022/2024 approvato con DCP n. 17 del 13.09.2022 ed in accoglimento delle proposte presentate dai dei dirigenti dell’Ente, sono state apportate modifiche ed integrazioni dell’attuale macro-struttura e micro-struttura dell’Ente;

Visti i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta Dr.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell’Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Dato atto che:

- il presente provvedimento sarà corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l’importo di spesa che si impegna con il presente atto non è correlato ad alcun specifico capitolo delle entrate;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) **DI PRENDERE ATTO** delle note prot. n. 15861 del 12.07.2022 e prot. n. 27121 del 13.12.2022 e dell'allegata nota onorari e diritti, relativa alla causa **R.G. n. 47578/2016** presso il Tribunale di Roma, Sez. II Civile, promossa da F.A.T.A. Assicurazioni Danni S.p.A. c/ Provincia di Benevento, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio Avvocatura e riportante in calce la dichiarazione di congruità della nota spese in relazione al P.Q.M. disposto dal Giudice nella sentenza n. 15129/2021 riportata in premessa.

2) **DI IMPEGNARE:**

- la somma di € **16.000,00=** per compenso professionale al cap. 3700.11 del Bilancio 2023;
- la somma di € **3.808,00=** per CPDEL sul cap. 3700.12 del Bilancio 2023;
- la somma di € **1.360,00=** per IRAP sul cap. 3700.13 del Bilancio 2023.

3) **DI ATTRIBUIRE**, a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2023, in relazione alla residua capienza dello stanziamento, nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 7 D.L. 90/2014 (limite di importo complessivo individuale), il seguente compenso professionale relativo alla richiamata causa, definita in senso favorevole all'Ente con vittoria di spese legali, come e nel quantum statuito dal Giudice in sentenza:

dipendente	compenso professionale	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50 %
matr. 987	€ 16.000,00	€ 3.808,00	€ 1.360,00

4) **DI LIQUIDARE:**

- la somma di € **16.000,00=** per compenso professionale al cap. 3700.11 del Bilancio 2023;
- la somma di € **3.808,00=** per CPDEL sul cap. 3700.12 del Bilancio 2023;
- la somma di € **1.360,00=** per IRAP sul cap. 3700.13 del Bilancio 2023.

5) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Settore Amministrativo-Finanziario e Società Partecipate per gli adempimenti di competenza del Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio e Provveditorato e del Servizio Gestione Economico-Stipendiale del Personale.

6) **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs

50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;

- la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
- in ordine al dettato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;
- trattasi di spesa ricorrente, a norma dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione:
 - diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

7) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

ADEMPIMENTI DEL Gestione Giuridica del Personale

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)